



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Campotosto (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione dell'11 e 25 febbraio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 42, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Chiara Grassi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Campotosto (AQ) (di 484 abitanti) acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 10 gennaio 2022 (prot. n. 81) e 15 febbraio 2023 (prot. n. 674).

L'Organo di revisione nelle proprie relazioni e nei questionari ha dichiarato di aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali. Nel questionario 2020 l'Oref ha precisato che: *“riprendendo anche la Nota della Corte dei Conti 44/2020/PRSE l'Ente è stato invitato: a provvedere alla corretta costituzione del FCDE; a porre in essere azioni volte alla puntuale e congrua pubblicazione dei dati nelle relative banche dati nonché nel proprio sito istituzionale; a mantenere i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile e alla corretta gestione dei residui al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; etc. Purtroppo si è riscontrato che nel corso del 2020 l'Ente date le difficoltà determinate dalle preesistenti criticità aggravate dalle restrizione della pandemia Covid-2019 non è riuscito ad intraprendere le misure correttivi suggerite”*. Nella relazione 2020 il Revisore ha rilevato che: *“l'Ente date le difficoltà determinate dalle preesistenti criticità nonché la pandemia Covid-19 non è riuscito ad intraprendere le misure correttive suggerite”*.

Nella relazione al rendiconto 2021 viene, inoltre, ricordato che: *“la Corte dei Conti con Nota 203/2021/PRSE dopo aver accertato criticità o irregolarità ha invitato l'ente: a porre in essere azioni volte al mantenimento dei parametri dl una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, per gli esercizi successivi, il rispetto o dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenza di coordinamento della finanza pubblica; alla corretta quantificazione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché all'analisi di situazioni che potrebbero generare passività per l'Ente da neutralizzare con specifici accantonamenti; - alla verifica dell'esigibilità dei residui nonché all'assunzione di accertamenti ed impegni nel rispetto dei principi contabili vigenti; - al costante monitoraggio della quota vincolata del fondo di cassa; - all'adozione nei tempi stabiliti per legge degli atti previsti in merito alle partecipazioni pubbliche; al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.”* Al riguardo l'Oref precisa che: *“in merito a quanto riportato sopra è da ricordare che: il Comune di Campotosto è stato soggetto a eventi sismici che si sono susseguiti dal 2009 al 2017, il terremoto del 18.01.2017 è stato poi devastante per l'Ente dato che ha portato rilevanti e importanti perdite materiali, che si sono ripercosse nella gestione amministrativa; anche nel 2021 si sono susseguiti gli effetti della pandemia Covid-2019 che hanno limitato le attività di lavoro e confronto degli operatori ed ancora hanno portato gli Enti locali a prestare maggiore attenzione nel porre in essere azioni atte alla prevenzione ed al controllo della pandemia al fine di tutelare la salute della collettività; permangono te criticità del Segretario*

Comunale, con difficoltà pure nel reperire il Segretario a scavalco; permane la necessità di professionalità con conoscenze specifiche in ambito economico-finanziario che possano attendere ai numerosi e complessi compiti afferenti all'area economico finanziaria; attualmente l'Ente è guidato dal vice sindaco, data 'a sospensione dei Sindaco.'

Nel questionario 2021, in merito ai documenti elencati all'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118 del 2011, l'Oref ha precisato che l'Ente non ha trasmesso alcun allegato. Inoltre, alla data del 4/02/2023 l'invio al BDAP dei prospetti di rendiconto, risulta quanto segue:

- Schema di bilancio trasmesso in data 10/05/2022: stato "NON ACQUISITO"
- Dati contabili analitici trasmesso in data 10/05/2022: stato "PRECONSUNTIVO"
- Piano degli indicatori trasmesso in data 10/05/2022: stato "PRECONSUNTIVO"

Questa Sezione, verificata la mancata pubblicazione dei dati sulla banca dati Bdap, ha provveduto a richiedere chiarimenti con nota istruttoria prot. 3686 del 22 settembre 2023. Successivamente alla suddetta richiesta in data 25 settembre 2023, i dati sono stati inseriti, mentre in data 28 settembre 2023 sono stati pubblicati i documenti allegati.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nella complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Le Sezioni di controllo accertano mediante specifiche pronunce il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al

diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

Il Comune ha approvato in ritardo il rendiconto 2020 con delibera consiliare n. 6 del 5 luglio 2021 (pur tenuto conto della proroga al 31 maggio 2021 disposta con il decreto-legge n. 56 del 2021) ed il rendiconto 2021, con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2022 (scadenza: 30 aprile 2022). Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il

risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3). La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. La verifica degli equilibri per l'esercizio 2020 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-46.190,84	271.314,80	225.123,96
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	32.298,76		32.298,76
Risorse vincolate nel bilancio (-)	116.756,73		116.756,73
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-195.246,33	271.314,80	76.068,47
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	78.622,25		78.622,25
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-273.868,58	271.314,80	-2.553,78

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di competenza (W1) è pari a 225.123,96 euro, l'equilibrio di bilancio (W2) è pari a 76.068,47 euro, mentre l'equilibrio complessivo (W3) mostra un valore negativo pari a - 2.553,78 euro.

Nell'esercizio 2021 si osserva quanto segue.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-1.380.857,05	1.574.185,49	193.328,44
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	10.000,00		10.000,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	6.297,00		6.297,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-1.397.154,05	1.574.185,49	177.031,44
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-59.974,12		-59.974,12
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-1.337.179,93	1.574.185,49	237.005,56

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

L'Ente consegue un risultato totale di competenza W1 pari a 193.328,44 euro, l'equilibrio totale W2 è pari a 177.031,44 euro e l'equilibrio complessivo W3 pari a 237.005,56 euro.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è considerato *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017) e rappresenta un veicolo trasparente e univoco degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione

Voci	Esercizio 2020			Esercizio 2021		
	residui	competenza	Totale	Residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			3.341.021,46			3.411.171,88
Riscossioni	556.325,75	1.563.445,57	2.119.771,32	305.782,83	2.858.568,55	3.164.351,38
Pagamenti	1.141.975,15	907.645,75	2.049.620,90	1.080.371,99	1.584.492,13	2.664.864,12
saldo di cassa al 31/12			3.411.171,88			3.910.659,14
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-			-
Fondo cassa al 31/12			3.411.171,88			3.910.659,14
Residui attivi	9.484.036,96	762.595,57	10.246.632,53	9.978.396,91	8.966.766,77	18.945.163,68
Residui passivi	11.522.855,42	1.288.271,43	12.811.126,85	11.730.754,86	10.092.514,75	21.823.269,61
FPV spesa corrente			-			-
FPV spesa in conto capitale			-			-
Risultato amministrazione al 31/12			846.677,56			1.032.553,21

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Si prende atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, sia per la spesa corrente che in conto capitale, non risulta costituito per entrambe le annualità osservate. L'Oref nelle relazioni agli esercizi in esame ha specificato che il Fondo pluriennale vincolato non è stato oggetto di movimentazione. Tuttavia, l'importo pari a 21.823.269,61 euro relativo ai residui passivi iscritti al 31 dicembre 2021, suggerisce una attenta verifica in ordine alla corretta valutazione del fondo pluriennale vincolato e si precisa che questa Sezione continuerà a monitorare negli esercizi successivi la correttezza delle relative imputazioni contabili.

Al riguardo si osserva come tale criticità sia stata già oggetto di rilievo nella deliberazione 203/2021/PRSE.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. 118 del 2011, presuppone una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello

in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato. Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

L'importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	846.677,56	1.032.553,21
<u>Parte accantonata:</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	88.143,22	28.169,10
Fondo anticipazione di liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	60.000,00	70.000,00
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato)	18.622,25	10.251,96
Totale parte accantonata (B)	166.765,47	108.421,06
<u>Parte vincolata:</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	116.026,73	121.718,73
Vincoli derivanti da trasferimenti	730,00	1.335,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	116.756,73	123.053,73
<u>Parte destinata agli investimenti:</u>		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	25.000,00	25.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	538.155,36	776.078,42

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2020 con un avanzo di amministrazione pari a 538.155,36 euro, che sale a 776.078,42 euro nell'esercizio successivo.

Il Comune nell'esercizio 2020 ha accantonato 88.143,22 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 60.000,00 euro al Fondo contenzioso, e 18.622,25 euro ad altri accantonamenti (di cui 3.622,25 euro Fondo indennità fine mandato sindaco e 15.000 fondo

accantonamento adeguamento CCNL), per un totale di 166.765,47 euro che scendono a 108.421,06 euro nel 2021. Nel successivo esercizio, infatti, sono stati accantonati 28.169,10 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 70.000,00 euro al Fondo contenzioso e 10.251,96 euro ad altri accantonamenti (riconducibili al fondo accantonamento adeguamento CCNL). L'Ente non ha costituito il fondo perdite aziende e società partecipate e nel questionario 2020 l'Oref ha *consigliato di provvedere alla definizione del suddetto fondo anche se le quote di partecipazione societaria sono di modesta entità e gli attuali bilanci delle società partecipate non presentano perdite.*

Nel questionario 2020 il Revisore non ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità poiché *“il metodo adottato nella determinazione del FCDE è il metodo semplificato, l'ammontare è stato di euro 88.143,22. L'Ente è stato richiamato nell'effettuare un attento monitoraggio dell'accantonamento al FCDE, anche in considerazione delle diverse criticità operative che deve affrontare inerenti gli effetti che gli eventi sismici che si sono susseguiti dal 2009 al 2017 hanno determinato, l'assenza della figura del segretario comunale, nominato a scavalco con la necessità di una professionalità che abbia conoscenze specialistiche in ambito economico-finanziario”.*

Nella relazione al rendiconto 2021 il Revisore ha invitato l'Ente *“alla corretta quantificazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, ricordando anche il passaggio obbligatorio dal FCDE semplificato a quello ordinario”.* Come è noto, infatti, l'Ente poteva avvalersi di tale facoltà *“in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018”* (cfr. D.M. 20 maggio 2015, articolo 2 comma 1, lettera a), punto 3). Dalla relazione dell'Oref, reperita all'Albo Pretorio, allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 2 dell'8 settembre 2023, avente ad oggetto *“comunicazioni ai sensi dell'art. 166, comma 2 del Tuel e approvazione rendiconto 2022”*, risulta che *in applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a Fcde iscritto a rendiconto ammonta a complessivi 160.339,53.*

Dal prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* inserito nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2021, si rileva che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, ha accantonato a FCDE euro 123,12, una somma pari al 0,03 per cento dei residui mantenuti (euro 395.662,53 relativi ad esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie - Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, ha accantonato a FCDE euro 28.045,98, una somma

pari al 5,06 per cento dei residui mantenuti (euro 554.718,66 relativi ad esercizi precedenti).

Il FCDE di euro 28.169,10 è generato dai residui di parte corrente (euro 123,12 dal Titolo 1 ed euro 28.045,98 dal Titolo 3) e rappresenta circa lo zero per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 18.945.163,68), che diventa circa il 3 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (euro 950.381,19).

Con riferimento ai crediti, l'Organo di revisione ha verificato nel 2021 che *“non sono stati eliminati crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, di conseguenza non vi è stata la corrispondente riduzione del Fcde e l'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili”*.

Questa Sezione ricorda all'Ente di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, *“I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicare il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario”* (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”*.

Con riferimento alle somme vincolate, nel 2020 risultano 116.026,73 euro così ripartiti:

- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico euro 2.537,00;
- Ristoro Tosap art. 181, d.l. n. 34/2020 euro 971,00;

- Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, euro 63.998,30 ed euro 48.520,43 (totale euro 112.518,73);
- Centri estivi e contrasto alla povertà educativa 680,00 euro;
- Stipendi al personale di polizia locale 50 euro.

Nel 2021 risultano 123.053,73 euro ripartiti in:

- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico euro 2.953,00;
- Ristoro Tosap art. 181, d.l. n. 34/2020 euro 2.984,00;
- Solidarietà alimentare (impegnate su partite di giro, sul capitolo 5005/0) euro 3.263,00;
- Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, euro 63.998,30 ed euro 48.520,43 (totale euro 112.518,73);
- Centri estivi e contrasto alla povertà educativa 1.285,00 euro;
- Stipendi al personale di polizia locale 50 euro.

Nel questionario 2021 viene precisato che *"in base all'allegato a/2) del rendiconto 2021, le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, che sono rimaste vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, sono le seguenti: Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico euro 2.537,00; Ristoro Tosap art. 181, d.l. 34 del 2020 euro 971,00; Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali euro 112.518,73; Totale euro 116.026,73."*

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Oref ha verificato che l'Ente, nell'esercizio 2020 (pag. 5 della relazione), *"ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 del dl 30 del 2020 e art. 39 dl 104 del 2020 e degli altri specifici ristori di spesa"* e nella relazione al rendiconto 2021 (pag. 21) l'Organo di revisione ha verificato che *"l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori"*.

Nella tabella dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021 sono indicati 50 euro per fondo prestazioni lavori straordinario polizia locale; 680 euro centri estivi e contrasto povertà educativa; 3.263 fondo solidarietà alimentare; 2.013 Fondo agevolazione Tari per un totale di 6.006 euro.

Il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone*

un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.”

4. Analisi della liquidità.

L'Organo di revisione ha precisato che l'Ente, per gli esercizi in esame, non ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità e di tesoreria. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2020 e 2021 presenta i seguenti risultati finali.

Tabella 5 - Gestione di cassa

	2020	2021
FONDO CASSA INIZIALE	3.341.021,46	3.411.171,88
TOTALE RISCOSSIONI	2.119.771,32	3.164.351,38
TOTALE PAGAMENTI	2.049.620,90	2.664.864,12
FONDO CASSA al 31.12	3.411.171,88	3.910.659,14
<i>Di cui cassa vincolata</i>	871.146,56	1.028.470,43

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

La giacenza di cassa vincolata, come indicato nella relazione e nel questionario dell'Organo di revisione, passa da euro 871.146,56 nel 2020 a 1.028.470,43 euro nell'esercizio successivo.

Tabella 6 - Evoluzione cassa vincolata

	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	728.994,10	871.146,56
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	-	-
Fondi vincolati all'1.1	728.994,10	871.146,56
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	597.630,17	1.593.501,39
Decrementi per pagamenti vincolati	455.477,71	1.436.177,52
Fondi vincolati al 31.12	871.146,56	1.028.470,43
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	-
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	871.146,56	1.028.470,43

Fonte: Relazioni e questionari consuntivo 2020-2021

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri in termini di cassa.

Questo Collegio sottolinea inoltre come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento di spese destinate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative sia procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

5. Analisi dei residui

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 7 - residui attivi 2020-2021

RESIDUI ATTIVI	2020	2021
RESIDUI INIZIALI	9.890.322,52	10.246.632,53
RISCOSSIONI C/R	556.325,75	305.782,83
RIACCERTAMENTO RESIDUI	150.040,19	37.547,21
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	9.484.036,96	9.978.396,91
RESIDUI DI COMPETENZA	762.595,57	8.966.766,77
TOTALE RESIDUI	10.246.632,53	18.945.163,68
% RISCOSSIONE RESIDUI	6	3
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	33	76

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 33 per cento nell'esercizio 2020 e sale al 76 per cento nel 2021, mentre la quota di riscossione è pari al 6 per cento nel 2020 e scende al 3 per cento nel 2021.

La Tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*, presente nel questionario 2021, relativamente agli esercizi in esame indica per IMU/TASI residui iniziali di 32.837,86 euro nel 2020 e 218,68 euro nel 2021 ed un riscosso in c/residui pari a 32.619,18 euro nel 2020 e a zero euro nel 2021; per TARSU/TIA/TARI residui iniziali di 354.499,20 euro nel 2020 e 420.945,73 euro nel 2021 ed un riscosso in c/residui pari a 2.327,47 euro nel 2020 e a 87.528,57 euro nel 2021, per proventi acquedotto risultano residui iniziali di

358.092,47 nel 2021. Sono indicati a zero, invece, i valori relativi ad entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali, proventi da permessi di costruire e proventi per canoni di depurazione.

Questo Collegio ricorda come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero invece garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Si raccomanda, pertanto, all'Ente di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per il recupero dei crediti, ponendo la massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Tabella 8 - residui passivi 2020-2021

RESIDUI PASSIVI	2020	2021
RESIDUI INIZIALI	12.664.830,57	12.811.126,85
PAGAMENTI C/R	1.141.975,15	1.080.371,99
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-	-
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	11.522.855,42	11.730.754,86
RESIDUI DI COMPETENZA	1.288.271,43	10.092.514,75
TOTALE RESIDUI	12.811.126,85	21.823.269,61
% PAGAMENTI RESIDUI	9	8
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	59	86

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi passa dal 59 per cento del 2020 all' 86 per cento del 2021, mentre quella dei pagamenti scende dal 9 per cento del 2020 all'8 per cento del 2021. L'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti 2020-2021, ha precisato che nelle scritture contabili dell'Ente permangono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Si evidenzia l'indicazione a zero nei due esercizi di riferimento nella voce "riaccertamento residui passivi". Tra i residui attivi l'importo più rilevante riguarda il Titolo 4: Entrate in conto capitale con 17.293.174,75 euro, nei residui passivi Titolo 2: Spese in conto capitale 19.761.325,10 euro e Titolo 1: Spese correnti 1.998.098,20 euro.

Come evidenziato anche nella precedente deliberazione n. 203/2021/PRSE di questa Corte "i residui passivi sono maggiori di quelli attivi e che tale differenziale influisce negativamente sul risultato di amministrazione". Si ribadisce, al riguardo, che l'attendibilità del risultato di amministrazione e dell'eventuale avanzo di amministrazione registrato, che deve essere sostanziale e non solo formale, viene meno in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Tra l'altro, si è in presenza dell'ulteriore problema della mancata verifica

dell'esigibilità dei residui, sia attivi che passivi, che potrebbero non avere i requisiti per essere mantenuti in bilancio. In questo contesto contabile, potrebbe venir meno la veridicità degli equilibri di bilancio nonché del rendiconto stesso e ciò non permette di avere un quadro fedele e corretto delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Pertanto, questa Sezione, nel constatare la difficoltà nella gestione dei residui ed il suo riflesso sull'attendibilità del risultato di amministrazione, sottolinea ancora *“che una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei residui attivi e passivi”* (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 91/2020/PRSE).

Nella relazione 2020 (pag.17) l'Oref precisa che *“l'Organo di revisione richiede una maggiore attenzione da parte dell'Ente e dei Responsabili di Servizio perché come riportato nella stessa delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Aquila n.203/2021/PRSE pervenuta in data 20.05.2021 tramite PEC per adempiere all'attività gestionale è necessario adottare una corretta applicazione dei nuovi principi contabili e nel rispetto del principio della prudenza qualora, in occasione del riaccertamento, emerga che non sono più valide e attuali le ragioni che avevano comportato l'iscrizione delle poste considerate come residui, è necessario e non facoltativo procedere al loro stralcio. L'Organo di revisione ritiene necessario che nell'ambito del riaccertamento dei residui i Responsabili di Servizio devono esprimersi per iscritto motivando le ragioni del mantenimento e/o dell'eventuale cancellazione dei residui.”* Nell'esercizio successivo viene ribadito il concetto e *“L'Organo di Revisione richiede una maggiore sensibilizzazione da parte dell'Ente e dei Responsabili di Servizio, con una più attenta e concreta analisi nell'ambito dell'attività di valutazione nel riaccertamento dei residui attivi e passivi, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale. Nella delibera 203/2021/PRSE la Corte dei Conti rileva che per adempiere all'attività gestionale è necessario adottare una corretta applicazione dei nuovi principi contabili nel rispetto principio di prudenza qualora, in occasione del riaccertamento, emerga che non sono più valide e attuali le ragioni che avevano comportato l'iscrizione delle poste considerate come residui, è necessario e non facoltativo procedere al loro stralcio; ed Invita l'Ente ad una riduzione dei residui attivi e passivi che dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio e non ancora riscosse e pagate, sottolineando come "una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei residui attivi a passivi" (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.*

91/2020/PRSE).” Alla luce di quanto rappresentato, l’Ente senza indugio deve porre in essere azioni volte alla concreta analisi dei residui attivi e passivi, in applicazione del principio contabile vigente.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti

Con nota acquisita a protocollo n. 3911 del 6 ottobre 2023, l’Ente ha comunicato l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 22 settembre 2014, è pari nell’esercizio 2020 a -15,32 giorni (indicato anche a pag. 8 della relazione), mentre nel 2021 (pag. 17 relazione) è di 15,72 giorni.

Tale informazione non risulta presente nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell’amministrazione.

Nella relazione al rendiconto 2021 il Revisore evidenzia che *“l’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66 del 2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ma ha allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti.”* Il documento è stato anche richiesto con nota istruttoria prot. 3686 del 22 settembre 2023.

7. Spese di rappresentanza

Si rileva, poi, che il Comune ha provveduto, con nota acquisita a protocollo n. 3911 del 6 ottobre 2023, alla trasmissione dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute, così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, che sono negli esercizi in esame pari a 400 euro per acquisto corone di alloro per commemorazioni. Nella relazione al rendiconto 2021 *“l’Organo di revisione ha verificato che vi è stata un'unica spesa di rappresentanza di 400,00 euro ed è stato rispetto dell'obbligo di certificazione delle suddette spese previsto all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”*

Nella nota 3911 del 6 ottobre l’Ente precisa che non è dotato di apposito regolamento. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l’Ente adotti uno specifico regolamento, ai

sensi dell'art. 7 del Tuel, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

8. Organismi partecipati

Il Comune, con nota acquisita a protocollo n. 3911 del 6 ottobre 2023, ha inoltrato la deliberazione di Giunta n. 60 del 28 dicembre 2021, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020 e le deliberazioni di Giunta n. 85 del 22 dicembre 2022 e di Consiglio n. 3 dell'8 settembre 2023 per la ricognizione al 31 dicembre 2021 (in ritardo rispetto ai termini previsti dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). A tal proposito, si ribadisce quanto evidenziato da questa Sezione di controllo nella propria deliberazione n. 203/2021/PRSE, in merito alla circostanza che l'adozione dell'atto di ricognizione da parte della Giunta comunale non consente di ritenere adempiuto l'obbligo normativo di cui all'articolo 20. Infatti, tale verifica periodica, non può che essere effettuata dal Consiglio comunale ai sensi dei poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo di cui all'articolo 42 del Tuel. Si segnala, inoltre, quanto riportato nella circolare Anci n. 76 del 7 luglio 2017 che individua nel Consiglio comunale la competenza ad approvare la ricognizione straordinaria delle partecipate e il contenuto delle deliberazioni n. 19/SEZAUT/2017/INPR e n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle autonomie recanti linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016.

L'Oref, inoltre, nella relazione all'esercizio 2020 ha precisato che *"l'Ente ha provveduto in data 23.4.2021 a caricare sul portale Con.Te il verbale di deliberazione n.4 del 11.01.2021, della Giunta Comunale che riguardava all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. L'invio delle Deliberazione di Giunta si è resa necessaria perché l'Ente non avendo un proprio Segretario Comunale, nominato di volta in volta, presenta dei ritardi nello svolgimento delle proprie funzioni. Nella deliberazione 203/2021/PRSE la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo riporta che "l'adozione dell'atto di ricognizione da parte della Giunta Comunale non consente di ritenere adempiuto l'obbligo normativo di cui all'art. 20. Infatti, tale verifica periodica, non può che essere effettuata dal Consiglio comunale ai sensi dei poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo di cui all'articolo 42 del Tuel."* Inoltre, che *"L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società, ma ha proceduto all'acquisizione di una nuova partecipazione societaria. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.08.2020 è stato dato mandato agli Uffici dell'Ente di procedere nell'acquisto delle azioni ASM spa e nella contestuale dismissione della partecipazione ACIAM S.p.A., per la quale, data la vicina scadenza del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati del*

Comune di Campotosto, non esistono più i presupposti. Il Revisore Unico, in riferimento alla deliberazione sopra riportata ha espresso il proprio parere con verbale n. 12 del 9.11.2020 verificando anche quanto prescritto dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, dato che l'atto deliberativo è analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 dato che si vuole ottimizzare il sistema di raccolta rifiuti differenziata."

La tabella che segue indica le partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente e quanto disposto nella relazione tecnica.

Tabella 9 - Elenco partecipazioni.

PARTECIPATA	% partecipazione	Esito rilevazione
Aciam spa	0,30	dismissione
Asmel scarl	0,013	mantenimento
Asm spa	0,010	mantenimento
Asmea srl	Partecipazione indiretta da Asmel scarl 90 per cento	dismessa da luglio 2022

Fonte: Deliberazioni di Giunta comunale n. 60 del 28 dicembre 2021 e 85 del 22 dicembre 2022, Consiglio comunale n 3 dell'8 settembre 2023

L'Organo di revisione, nella relazione del rendiconto 2020 *"non ha verificato che sia stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, perché non ne sussiste la fattispecie dato che tra Ente e società partecipate non sussistono rapporti di debito e di credito da conciliare."* E nell'esercizio successivo *"L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del D. Lgs.118/2011, verifica che non sussistano rapporti creditori e debitori tra il Comune di Campotosto e ghi organismi partecipati, di conseguenza viene meno la necessità di procedere nella verifica che sia stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati."*

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. reg.contr. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine*

dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". A tal proposito, questa Sezione rileva che la già citata disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale, sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati. Tutto ciò è in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez.reg. contr. Lombardia – delib. n. 209/2018).

9. Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, come indicato nel questionario, è dello 0,92 per cento nel 2020 e lo 0,64 per cento nel 2021; è stato quindi rispettato il limite previsto dall'art. 204 Tuel.

Con riferimento al debito contratto, l'Ente presenta rimborsi per mutui effettuati nel 2020/2021 pari ad euro 31.509,08. Per quanto riguarda il 2021 non risulta compilata la tabella "Totale debito contratto" ma, nel questionario, l'Ente indica che "non è stato possibile risalire al debito complessivo contratto al 31/12/2020. Tuttavia, l'Ente nel 2021 non ha contratto nuovo debito ed ha regolarmente versato quota capitale per euro 28.091,66 e quota interessi per euro 9.117,41".

Tabella 10 - Totale debito contratto

		2020	2021
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019-2020	+	-	-
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020-2021 (comprese le estinzioni anticipate)	-	31.509,08	-
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020-2021	+	0	-
TOTALE DEBITO	=	-31.509,08	-

Fonte: Relazione e questionario organo di revisione al consuntivo 2020-2021

Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, si registrano i seguenti dati.

Tabella 11 - Oneri finanziari e quota capitale

	2020	2021
Oneri finanziari	11.185,47	9.117,41
Quota capitale	31.509,08	28.091,66
TOTALE	42.694,55	37.209,07

Fonte: Relazione organo di revisione al consuntivo 2020 - 2021

10. Parametri deficitari

Dall'analisi dei parametri deficitari, si evince il mancato rispetto negli esercizi in esame dei limiti imposti dalla vigente normativa negli esercizi in esame dell'Indicatore P2 (2.8 *Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*) pari al 14 per cento e minore del 22 per cento e Indicatore P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione (*riferito al totale delle entrate*) minore del 47 per cento. Questa Sezione di controllo ha provveduto a richiedere chiarimenti con nota istruttoria prot. 3686 del 22 settembre 2023. Nella nota acquisita a protocollo n. 3911 del 6 ottobre 2023 è stato comunicato in risposta che *“per quanto concerne l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive e l'effettiva capacità di riscossione, l'Ente precisa che molte previsioni dell'anno 2020 sono relative alle voci legate ai vari terremoti che si sono succeduti, sisma 2009 e sisma centro Italia 20116-2017, con gran parte del patrimonio edilizio demolito”*.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*; il Comune rispetta detti parametri e pertanto non è *“strutturalmente deficitario”*.

11. Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2021 ha verificato che l'Ente non presenta debiti fuori bilancio. Questa Sezione di controllo invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

12. Trasparenza

Nel sito istituzionale del Comune, nello specifico nella sezione *“Amministrazione trasparente”* per le sezioni *“Enti controllati”*, *“Bilancio preventivo e consuntivo”*, *“Pagamenti dell'Amministrazione”*, risultano parzialmente pubblicati i documenti contabili previsti dalla

normativa vigente. La Corte, pertanto, richiama l'Amministrazione al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ed, in particolare, al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 e dell'articolo 31 del suddetto decreto legislativo, riservandosi di monitorare, anche in relazione all'esercizio delle ulteriori attività di controllo, il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune.

13. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Considerato che, come anche messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 29 settembre 2023, relativamente ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" emerge un fondo di cassa per euro 15.019.350,30, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2021 (euro 3.910.659,14).

Si rileva, infine, la presenza di "versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese" per euro 1.666,25. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

14. Valutazioni conclusive

Le criticità evidenziate nella precedente deliberazione n. 203/2021/PRSE non sono state ancora affrontate e risolte dal Comune negli esercizi in esame, di conseguenza la gestione contabile presenta tuttora gravi lacune.

In primo luogo, viene confermata l'assenza di una verifica sui residui attivi e passivi mantenuti in bilancio. Tale aspetto potrebbe avere gravi ripercussioni sull'effettiva quantificazione del risultato di amministrazione. Al riguardo, analizzando i dati al 31 dicembre 2021 presenti su Bdap, risultano maggiori accertamenti per euro 37.547,21 (di cui 5.727,63 euro sul Titolo 1 e 31.819,58 euro sul Titolo 2) senza crediti eliminati e non risultano movimenti nei residui passivi. Inoltre, sui Titoli 1 e 3 dell'entrata non risultano presenti

residui di competenza e la riscossione in conto residui presenta valori non elevati, anomalia, questa, che non appare coerente rispetto al citato aumento degli accertamenti.

Tutto ciò ha ripercussioni sulla consistenza del FCDE, che presenta valori estremamente bassi se si considerano i crediti vetusti dei Titoli 1 e 3 e l'utilizzo, prolungato oltre il consentito, del metodo semplificato.

Le difficoltà della gestione degli impegni ed accertamenti ha ripercussioni anche sulla mancata valorizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato, elemento che riveste notevole importanza nella corretta applicazione dei nuovi principi contabili.

Ulteriormente, deve essere verificata la consistenza della cassa vincolata, alla luce della situazione emergenziale in cui si trova l'Ente, con la correlata gestione dei fondi - sisma.

In conclusione, le criticità sopra rilevate non appaiono esclusivamente riconducibili alla rappresentata evenienza derivante dagli eventi sismici o alla mancanza del Segretario generale, ma denotano una difficoltà evidente nell'effettiva applicazione dei principi contabili introdotti con il decreto legislativo n.118 del 2011.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a riferire a questa Sezione di controllo, entro il termine finale di tre mesi, in merito a:

- esigibilità dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio;
- mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato;
- verifica della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri Fondi, in particolare del Fondo garanzia per i debiti commerciali;
- verifica della corretta quantificazione della cassa vincolata;
- mancato rispetto della normativa richiamata dal Tusp, in particolar modo dell'art. 20;
- rispetto gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a fornire le valutazioni di propria competenza nonché a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campotosto (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

Il Relatore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata il 23 ottobre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla Lomarco



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
23.10.2023
11:33:44
GMT+01:00